



CITTA' DI TRICASE

REGISTRO ORDINANZE AREA POLIZIA LOCALE

Ordinanza N. 5 del 14/01/2021

OGGETTO: ATTIVAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI PIAZZA PISANELLI, VIA TEMPIO E PIAZZA DON TONINO BELLO

VISTA la Delibera di Giunta n. 162 del 01/06/2018, con cui è stata istituita, in via sperimentale per anni uno, un'area pedonale video – sorvegliata in tutta la Piazza Pisanelli, in tutta la Via Tempio, in tutta la Piazza Don Tonino Bello e nel tratto di Via Marina Porto compreso tra il civico numero 11 e la suddetta Piazza Pisanelli;

VISTA, con riferimento alla fase sperimentale, la nota prot. n. 9753 del 12/06/2018, a firma del Responsabile del Settore Polizia ed indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da quest'ultimo Ministero riscontrata con nota prot. n. U.0005077 del 26/07/2018, nonché la successiva nota prot. n. 13416 del 16/08/2018, sempre a firma del Responsabile del Settore Polizia ed indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il tutto al fine di espletare gli incombeni di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 250 del 22/06/1999;

VISTA la nota prot. n. 0015484 del 13/08/2018 a firma del Soprintendente per i beni archeologici le belle arti ed il paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto e, in riscontro, la successiva nota, a firma del Responsabile del Settore Polizia Locale, prot. n. 13423 del 16/08/2018;

VISTA la nota prot. n. 5523 del 03/04/2019 a firma del Sindaco *pro tempore* con cui, ai sensi del Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 679 e del Provvedimento dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008, veniva individuato, rispettivamente, il responsabile del trattamento dei dati personali e l'Amministratore di Sistema;

VISTA, con riferimento alla fase sperimentale, la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 09/04/2019 con cui è stato adottato il disciplinare per la concessione delle autorizzazioni per il transito e la sosta nell'area pedonale istituita con il precedente atto deliberativo n. 162/2018;

VISTA, con riferimento alla fase sperimentale, l'Ordinanza n. 57 del 16/04/2019, a firma del Responsabile del Settore Polizia, con cui è stata disciplinata, in via sperimentale e per anni uno, l'area pedonale istituita con Delibera di Giunta n. 162 del 01/06/2018;

VISTA la nota prot. n. U.0005355 del 12/07/2019 proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui veniva fornito riscontro con nota prot. n. 11952 del 25/07/2019 a firma del Responsabile del Settore Polizia;

VISTA, con riferimento alla fase sperimentale, la Delibera di Giunta n. 161 del 25/07/2019 con cui è stata disposta la modifica degli orari di vigenza dell'area pedonale con riferimento al solo varco di Via Tempio tenuto conto di quanto già evidenziato dal Soprintendente per i beni archeologici le belle arti ed il paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto con la nota prot. n. 0015484 del 13/08/2018;

VISTA, con riferimento alla fase sperimentale, l'Ordinanza n. 159 del 02/08/2019, a firma del Responsabile del Settore Polizia, con cui si è proceduto a modificare la precedente ordinanza n. 57 del 16/04/2019, in esecuzione della Delibera di Giunta appena menzionata;

VISTA l'Ordinanza n. 205 del 18/09/2019, a firma del Responsabile del Settore Polizia, afferente ad una parziale modifica dell'ordinanza n. 57 del 16/04/2019, con esclusivo riferimento alla Via Delle Conce ed alla Via Madonna di Loreto;

VISTE Le Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato adottate con nota prot. n. 5050 del 28/06/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché il successivo comunicato, proveniente dallo stesso Ministero, prot. n. 94 del 08/01/2020;

VISTA la Determina n. 100 del 30/12/2019, a firma del Responsabile del Settore Polizia Locale, con cui si è provveduto ad acquistare ed installare presso i varchi esistenti nuovi pannelli a messaggio variabile conformi al Paragrafo 4.2 delle suddette Linee Guida, ove veniva evidenziato come le diciture riportate dai pannelli in questione avrebbero dovuto essere di colore verde quando non è vigente alcun divieto di transito ovvero di colore rosso nel caso opposto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20/02/2020, con la quale si è ritenuta positivamente svolta la sperimentazione effettuata anche in considerazione dei risultati raggiunti con riferimento alla tutela del patrimonio artistico, architettonico e culturale e si è fornito indirizzo di istituire, a titolo definitivo, all'esito delle procedure di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 250/1999, un'area pedonale in tutta la Piazza Pisanelli, in tutta la Via Tempio, in tutta la Piazza

Don Tonino Bello e nel tratto di Via Marina Porto compreso tra il civico numero 11 della stessa Via e la suddetta Piazza Pisanelli;

VISTO il disciplinare allegato al precedente atto deliberativo n. 48 del 20/02/2020 e contestualmente adottato, con il quale si è specificato che nell'area pedonale il transito e la sosta sono permanentemente vietati a tutti i veicoli inclusi ciclomotori e motocicli;

VISTA la Determinazione n. 30 del 30/04/2020, a firma del sottoscritto, con cui si affidava alla Project Automation s.p.a. da Monza, tramite stipulazione di apposito contratto di noleggio della durata di anni due, la fornitura e posa in opera di n. tre varchi dotati delle necessarie infrastrutture elettroniche ed informatiche atte a video – sorvegliare l'istituenda area pedonale, con opzione di riscatto delle stesse al termine del rapporto contrattuale;

VISTA la nota prot n. U0004182 del 05/06/2020 proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed a firma dell'Ing. Antoniazzi;

VISTA la nota prot. n. 9377 del 20/07/2020, a firma del sottoscritto ed indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di espletare gli incombeni di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 250 del 22/06/1999 nonché la successiva nota integrativa prot. n. 13496 del 22/10/2020, sempre indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la nota prot. n. 7810 del 28/10/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a firma dell'Ing. Silverio Antoniazzi;

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 405 del 28/10/2020, a firma del Direttore Generale Ing. Giovanni Lanati, con cui si è concessa autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di tre impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli a parte del centro storico di Tricase, la cui area, valutata la disciplina prevista nel disciplinare allegato alla Delibera di Giunta n. 48/2020, dovrà seguire il regime della zona a traffico limitato e non dell'area pedonale;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale prot. n. 295 del 07/08/2018;

VISTE le dichiarazioni di conformità dei tre varchi, datate 27/10/2020, degli apparecchi installati rispetto ai Decreti di omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il verbale di regolare esecuzione e collaudo prot. n. 16139 del 19/12/2020, avente ad oggetto il noleggio di n. tre varchi per la durata di ventiquattro mesi;

CONSIDERATO che l'istituzione, negli orari e con le modalità indicate nell'atto deliberativo n. 48/2020, della zona a traffico limitato in questione rende necessario confermare la modifica della disciplina della circolazione di alcune Vie limitrofe alla Piazza Pisanelli, così come già disposto con Ordinanza n. 57/2019 e ss. mm. ii.;

RITENUTO, pertanto, opportuno, per i motivi in considerazione, che:

➤ nella Via Orlandi sia confermato il senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Tempio fino a Via San Demetrio;

➤ nella Via Degli Acquaviva sia confermato il senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Tempio e fino all'intersezione con Via Menderano;

➤ nella Via Fratelli Peluso sia confermato il senso unico di circolazione a partire e con direzione dall'intersezione con Via Arciprete Giuseppe Maria Tedeschi e fino a Largo Sant'Angelo, al fine di consentire, nelle ore di vigenza della zona a traffico limitato, la fruizione dei parcheggi presenti nel suddetto Largo Sant'Angelo;

VALUTATO quanto disposto dall'art. 36 del C.d.S. e la più recente e significativa giurisprudenza allo stesso collegata, la quale ha avuto modo di specificare come "*Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte Giust. Amm. Regione Sicilia, 5 febbraio 2010 n. 144; TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 1509/2013; TAR Basilicata, 6 settembre 2012 n. 415; TAR Catanzaro Sez. II 11 febbraio 2011 n. 211), la mancata adozione del PUT ex art. 36 del codice della strada non impedisce l'istituzione dell'area pedonale o della ZTL di cui al precedente art. 7, comma 9, sia perché tali norme non prevedono la necessaria propedeuticità del PUT rispetto a tali dispositivi, sia perché diversamente dovrebbe ritenersi che, in assenza di detto piano, la circolazione stradale debba rispondere a criteri di assoluta anarchia.*" (TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 4139/2015 e, di identico tenore, anche TAR Roma, Sez. II, n. 12247/2015 nonché TAR Milano, Sez. III, n. 2886/2015);

VISTI:

lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l'art. 107 dello stesso provvedimento;
l'art. 3 punto 2), l'art. 5 comma 3), l'art. 6 comma 4), l'art. 7 comma 1) e 9) e l'art. 36 del C.d.S., nonché, il Regolamento di Esecuzione dello stesso approvato con D.P.R. n. 495/1992;

il D. Lgs. 196/2003 ed il provvedimento del Garante della Privacy del 29 Novembre 2000 nonché il provvedimento del Garante della Privacy del 8 Aprile 2010;

il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27/04/2016;

il D.P.R. n. 250/1999;

il Decreto del Commissario Prefettizio n. 14 del 03/07/2020;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, a far data dal 18/01/2021:

1. l'istituzione di una zona a traffico limitato in tutta la Piazza Pisanelli (ove si intende inclusa Via Martiri del 15 Maggio 1935), in tutta la Via Tempio, in tutta la Piazza Don Tonino Bello e nel tratto di Via Marina Porto compreso tra il civico numero 11 della stessa Via e la suddetta Piazza Pisanelli;

2. l'estensione temporale della zona a traffico limitato, così come individuata, è riferita a tutti i giorni dell'anno, secondo le fasce orarie di seguito indicate:

a) Piazza Pisanelli (ove si intende inclusa Via Martiri del 15 Maggio 1935) nonché il tratto di Via Marina Porto compreso tra il civico numero 11 della stessa Via e la suddetta Piazza Pisanelli, vigenza della zona a traffico limitato dalle ore 21:30 alle ore 05:00 del giorno successivo;

b) Via Tempio e Piazza Don Tonino Bello, vigenza della zona a traffico limitato dalle ore 11:30 alle ore 17:00 nonché dalle ore 19:30 alle ore 09:00 del giorno successivo;

3. che, successivamente alla pubblicazione della presente ordinanza, sia osservato il periodo di pre – esercizio indicato dal Decreto Ministeriale prot. n. 405 del 28/10/2020, nel corso del quale verrà svolta attività di informazione nei confronti di tutte le categorie di soggetti incluse nel disciplinare allegato alla Delibera di Giunta n. 48 del 20/02/2020;

4. che, a conclusione del periodo di pre – esercizio, entri definitivamente in vigore, a far data dal 18/02/2021, in esercizio ordinario ed a tutti gli effetti di legge, il sistema elettronico di rilevazione degli accessi veicolari alla zona a traffico limitato, così come innanzi individuata, secondo quanto disposto dall'art. 201 comma 1 bis lett. g) del C.d.S.;

5. che l'Ufficio preposto, a seguito delle istanze ricevute, provveda al rilascio dei permessi di accesso alla zona a traffico limitato in conformità a quanto disposto dal disciplinare allegato alla Delibera di Giunta n. 48 del 20/02/2020 e che sia confermata la validità di tutte le autorizzazioni già rilasciate;

6. l'istituzione, in Via Orlandi, del senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Tempio fino a Via San Demetrio;

7. l'istituzione, in Via Degli Acquaviva, del senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Tempio e fino all'intersezione con Via Menderano;

8. l'istituzione, in Via Fratelli Peluso, del senso unico di circolazione a partire e con direzione dall'intersezione con Via Arciprete Giuseppe Maria Tedeschi e fino a Largo Sant'Angelo;

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Tricase, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n° 285, faranno osservare la presente Ordinanza.

Chiunque non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, sarà soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre alle eventuali sanzioni accessorie.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, in base a quanto disposto dall'art 37 del D.lgs 285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. 495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.lgs 02 luglio 2010, n° 104.

Si notifici a:

Comando Stazione CC.
Comando Tenenza G.d.F.
Comando Vigili del Fuoco
Centrale Operativa 118
Tricase, 14/01/2021

TRICASE
TRICASE
TRICASE
LECCE



IL COMANDANTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Angelo G. LANZIOTTI)

(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/1993)